

Mozione n. 98

presentata in data 2 luglio 2026

a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini, Catena, Nobili, Vitri, Ruggeri, Mancinelli, Mangialardi

Modifica criteri per l'assegnazione di contributi per le spese dei Comuni per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali – reintroduzione soglia 5000 abitanti

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO CHE

le recenti dimissioni del Sindaco di Santa Maria Nuova per le difficoltà che incontra il suo Comune per far fronte alle spese necessarie per i costi per l'accoglienza in comunità di minori hanno evidenziato una criticità che riguarda tanti altri Enti Locali

“Garantire tutela, assistenza e opportunità ai minori è un dovere morale e istituzionale che nessuno mette in discussione – come ha dichiarato il Sindaco, Alfredo Cesarini – tuttavia, non è sostenibile che un piccolo Comune venga lasciato solo ad affrontare costi di rilevante portata”.

Sia lo Stato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali, sia la Regione con il Fondo previsto dalla L.R. 14 marzo 1994, n. 7, con varie modalità, contribuiscono a sostenere le spese che gravano sui Comuni, ma il contesto sociale attuale che denota una crescente fragilità dei giovani e della tenuta della famiglia come comunità educativa richiede maggiori risorse e diversi criteri di assegnazione.

L'obiettivo del sostegno pubblico si ispira ai principi della Legge n. 149/2001, per cui il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è, in via preferenziale, affidato ad una famiglia; ove invece non sia possibile procedere con un progetto di affidamento familiare, si prevede l'inserimento del minore in strutture di accoglienza residenziale.

Al fine, quindi, di garantire ai minori i principi della succitata Legge, la Regione Marche, ai sensi di quanto disciplinato con la Legge Regionale n. 7/1994, assicura da decenni contributi economici ai Comuni che erogano servizi socio-educativi residenziali e di affidamento familiare a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla famiglia di origine.

La citata Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 - che è la base giuridica del fondo regionale marchigiano - si limita a rifinanziare l'art. 50 della L.R. 43/1988, autorizzando la spesa per i contributi agli Enti Locali per i servizi socio-assistenziali. Non fissa alcuna soglia demografica. Il testo è di soli due articoli e non contiene la parola "abitanti".

La DGR 865/2012 — che ha disciplinato il sistema per anni — prevedeva espressamente la seguente priorità di riparto: *"coprire almeno il 40% delle spese per l'accoglienza in comunità sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"* e tale soglia è stata utilizzata dalla Regione Marche come criterio di riparto del proprio fondo regionale per molti anni.

Già dunque dal 2012, con le DGR n. 865/2012 e n. 1413/2012, la Regione Marche ha indicato le tipologie di strutture residenziali destinate all'accoglienza di minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine, ha stabilito, in via provvisoria, il costo delle relative rette, ed ha previsto i

criteri per l'assegnazione dei contributi in questione. Tali criteri, pur se con le opportune e necessarie integrazioni, sono stati riproposti annualmente, a fronte delle disponibilità economiche a ciò finalizzate.

CONSIDERATO CHE

il successivo allineamento al limite dei 3.000 abitanti nelle DGR più recenti (n. 1737/2023 e 1183/2025) è avvenuto per raccordarlo con quello del fondo statale introdotto dal D.L. 73/2021 (art. 56-quater) che riservava i contributi solo ai Comuni sotto tale soglia di popolazione.

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 759), il legislatore nazionale ha però poi radicalmente riformato il sistema, eliminando in sostanza qualsiasi limite demografico istituendo un nuovo Fondo strutturale:

"Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo [...] con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027."

ATTESO CHE

il limite demografico è stato fissato da una Deliberazione della Giunta Regionale e non da una legge regionale e che pertanto esso può essere modificato con un semplice atto del medesimo Organo; non esiste alcun vincolo statale che imponga alle Regioni di limitare i propri Fondi ai soli Comuni sotto una certa soglia demografica;

La materia rientra nella competenza legislativa concorrente (servizi sociali), dove la Regione ha ampia autonomia;

RITENUTO urgente e indispensabile tornare al limite dei 5.000 abitanti già utilizzato con la DGR 865/2012 per l'accesso alle risorse del Fondo regionale a sostegno degli interventi per minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali,

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

- a definire con urgenza i Criteri per il riparto per l'annualità 2026 del contributo regionale a sostegno degli interventi per minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali estendendone la platea dei Comuni finanziabili a tutti quelli con meno di 5.000 abitanti;
- a definire modalità di trasferimento delle risorse che consentano ai Comuni di avere certezza in tempi brevissimi sull'*an*, sul *quantum* e sul *quando* dell'assegnazione ed erogazione del contributo;
- ad apportare una variazione d'urgenza al Bilancio regionale integrando di almeno 1.000.000 di euro a partire dall'anno 2026 il Fondo destinato all'inserimento di minori in strutture di accoglienza residenziale.